

Con la presente scrittura privata il Locatore:

- **"COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO"** con sede in Is. Del Giglio in Via V. Emanuele n. 2, c.f.: 82002270534, p.iva: 00090220534, nella persona del responsabile della Protezione Civile Comunale **ROBERTO GALLI**, nato a Isola del Giglio (GR) il 27/01/1963, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in forza dell'atto di nomina e conferimento di incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi, emesso dal Sindaco dell'Isola del Giglio, che accetta, la seguente unità immobiliare: appartamento uso civile abitazione, contraddistinto dalla sigla "A/C22" - complesso "Marina del Giglio" sito in loc. Campese, Is. del Giglio (GR), censito al Catasto di Grosseto al fg. 22, part. 180, sub 80, cat. A/2, classe 2, R.C. € 397,67, vani 3, 6 p.l., completamente arredato, alle seguenti condizioni:

2 - Il prezzo della locazione, per l'intero periodo, è stabilito in € 3.450,00- (€ tremilaquattrocentocinquanta/00), da pagarsi in unica soluzione entro il 24 agosto 2025 a mezzo bonifico bancario sul seguente istituto: BANCO DESIO –

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento dello stesso.

4 - Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stato in cui li ha avuti.

5 - Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a fare osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile.

7 - L'inadempienza da parte del Conduttore di qualunque dei patti contenuti in questo contratto, ed in particolar modo il mancato o ritardato pagamento dell'affitto produrrà, ipso iure, la

risoluzione di esso.

8 - Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del contratto il Conduttore elegge domicilio nei locali affittati, quantunque non più ritenuti.

9 - Le parti riconoscono esplicitamente il foro di Terni per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto.

10 - Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

11 - Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

12 - Il locatore ed il conduttore si impegnano affinché il contenuto del presente accordo sia mantenuto confidenziale, obbligandosi a non divulgare a terzi i termini dell'accordo stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti strettamente connessi alle finalità del presente contratto e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione a tutti gli adempimenti connessi con il presente contratto di locazione.

13 - Le parti dichiarano di accettare in ogni sua parte il presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in Is. Del Giglio il

f.to Il Locatore

f.to Il Conduttore

Dopo aver esaminato tutte le condizioni che regolano il presente contratto, approvano espressamente i seguenti articoli: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13.

f.to Il Locatore

f.to Il Conduttore